



L.O.C. - Lega Obiettori di Coscienza

Sede Regionale - Via Venaria 85/8 - Telefono 21.87.05
10148 TORINO

TORINO, 30/6/75

Cariss. Maria,

ti scrivo per chiederti un favore, e cioè se puoi interessarti con una interrogazione al Ministro della Difesa per sapere perchè al compagno Ezio Rissate di Torino che, in qualità di obiettore non riconosciute (la domanda di obiezione presentata nel gennaio 73 gli è stata respinta dopo 11 mesi) e avendo egli rifiutato comunque di partire militare per non decadere dal beneficio di obiettore (se partiva militare avrebbe usate le armi e art. 9 legge 772 (Marcera) sarebbe decadute dal beneficio di obiettore); trovandosi Ezio Rissate al momento dell'arresto (quale renitente) nelle condizioni previste dall'art.2 della legge 695 (modifiche agli art. 1 e 8 della legge Marcera N. 772) cioè imputate e successivamente condannate, quindi nel diritto di rappresentare domanda di obiezione (4° comma legge 695) che ti allego).

Ebbene su questa seconda domanda presentata da Ezio Rissate, che nel contempo scontava a Peschiera 16 mesi inflittogli dal Tribunale Militare di Torino il 23/4/75 per mancanza alla chiamata dovuta a motivi di obiezione, ~~non~~ non è stata sentita il parere della commissione previste dall'art. 4 e quindi verremmo sapere per bocca del ministro per quali motivi (non essendo la seconda domanda esaminata dalla commissione) gli è stata respinta la seconda domanda di obiezione presentata in carcere il 4/4/75.

In realtà la domanda è stata rigettata dicendo che le modifiche all'art.8 della legge 772 non prevedono di ripresentare la domanda, mentre a noi tutti pare il contrario come espressosi dal legislatore.

In attesa di sapere qualcosa, ti ringrazio.

Piercarlo Racca

P.S. Difensori di Ezio Rissate sono stati Ramadori di Roma e Segre di TO.